



PROCURA GENERALE
della Corte di cassazione

Proc. n. 27036/2021

Udienza 10 febbraio 2022 – Sesta Sezione

Ric. ***** + **altri**

MEMORIA ex art. 611 c.p.p.

Il Sostituto Procuratore Generale,

Letti gli atti e i ricorsi per cassazione proposti nel procedimento in epigrafe,

OSSERVA

Premessa. I motivi dei ricorsi possono essere per lo più ripartiti in gruppi omogenei, in ragione della ricorrente sovrapponibilità dei relativi argomenti, di modo che – ove possibile – saranno oggetto di trattazione unitaria.

1. Un **primo** insieme di doglianze ¹ attiene alla questione della utilizzazione, nel presente procedimento, dei risultati delle captazioni effettuate nel procedimento originario in un'epoca anteriore alla iscrizione dei reati (corruzione, rivelazione di segreto d'ufficio, accesso abusivo a sistema informatico) per cui si procede.

Le ragioni della invocata inutilizzazione di tali intercettazioni e della lamentata conseguente nullità della sentenza della CA territoriale - sia sotto il profilo del difetto di motivazione che della violazione della legge processuale - sono state ampiamente indicate nei ricorsi e sono da intendersi dunque in questa sede integralmente richiamate.

Tanto premesso, ad avviso di questa Procura Generale, tali motivi di ricorso devono ritenersi **infondati**, per le seguenti ragioni.

¹ Motivo 1) ricorso ***** (Avv. Menichetti); Motivi 2), 3), 4) ricorso ***** (Avv. Canevelli); Motivo 1) ricorso *****; Motivo 2) ricorso *****; Motivo 1) ricorso *****; Motivo 1) ricorso *****; Motivo 2) ricorso *****; Motivo 1) ricorso *****.

1.1. Il principio espresso dalle Sezioni Unite “Cavallo” (Sentenza n. 51 del 28/11/2019) - secondo cui <<il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate – salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza – non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ab origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.>> - è stato a più riprese invocato nei ricorsi per lamentare l'inutilizzabilità dei citati esiti intercettivi e le conseguenti ricadute sulla motivazione della condanna.

Orbene, nell'ampia parte iniziale dedicata alla ricognizione del quadro costituzionale di riferimento, il massimo consesso nomofilattico ricorda come il provvedimento con il quale il giudice autorizza le intercettazioni non si limita a legittimare il ricorso al mezzo di ricerca della prova, ma circoscrive l'utilizzazione dei suoi risultati ai fatti-reato che all'autorizzazione stessa risultino riconducibili: essa, infatti, deve dar conto dei «soggetti da sottoporre al controllo» e dei «fatti costituenti reato per i quali in concreto si procede» (Corte cost., sent. n. 366 del 1991); riferimento, quest'ultimo, che rende ragione della delimitazione dell'utilizzabilità probatoria dei risultati dell'intercettazione ai reati riconducibili all'autorizzazione giudiziale.

Seguendo tale premessa, occorre allora in primo luogo domandarsi quale sia il perimetro della autorizzazione giudiziale rilasciata – quali siano cioè i fatti costituenti reato ad essa riconducibili – per poi successivamente verificare se, in presenza di altri fatti costituenti reato emersi dalle captazioni, sussista o meno quel rapporto di connessione ex art. 12 c.p.p. che, unito alla ricorrenza del limite di ammissibilità ex art. 266 stesso codice, consente – secondo l'insegnamento delle S.U. “Cavallo” - l'utilizzazione dei relativi risultati.

1.2. Proprio sul tema della verifica del perimetro della autorizzazione giudiziale occorre richiamare un recentissimo arresto di questa Corte - Sez. 6, Sentenza n. 29194 del 19/01/2021, n.m. sul punto specifico (in termini del tutto identici: Sez. 6, Sentenza n. 35272 del 19/01/2021) – in una fattispecie avente tratti di evidente similarità con quella odierna, in quanto contrassegnata da un procedimento originario aperto per reati di criminalizzata organizzata, con successiva emersione di fatti di corruzione nello sviluppo delle indagini.

Confrontandosi con il tema del se per i fatti corruttivi per cui si procedeva le captazioni fossero state autorizzate – in altri termini: del se i provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni, nel tempo succedutisi, fossero stati emessi solo per il reato di criminalità organizzata per il quale formalmente si procedeva ovvero sostanzialmente anche, in tutto o in parte, per i fatti corruttivi oggetto del processo – la Corte di Cassazione ha censurato la decisione del Tribunale del Riesame territoriale che aveva ritenuto:

- che tutti i decreti autorizzativi fossero stati emessi dal Giudice per le indagini preliminari sulla base di presupposti di legittimazione (ai sensi dell'art. 13 d.l. 13/05/1991, n. 152, convertito con la legge 12/07/1991, n. 203, in quanto relativi ad un procedimento che aveva ad oggetto reati di criminalità organizzata) diversi da quelli richiesti dagli artt. 266 e ss. c.p.p. per i reati comuni, come quello di corruzione;

- che le parti dei provvedimenti emessi dal Giudice per le indagini preliminari, che pure facevano riferimento alle relazioni di interesse investigativo tra il corruttore e i pubblici funzionari, non potessero considerarsi autonomi provvedimenti autorizzatori per i reati di corruzione, tenuto conto – in particolare - che a tal fine non poteva essere ritenuto sufficiente il mero richiamo alle informative di polizia giudiziaria e che solo successivamente si era proceduto alla iscrizione di tali reati nel registro delle notizie di reato.

Come detto, nella pronuncia sopra indicata la Corte di legittimità ha stigmatizzato come generica siffatta valutazione del Tribunale territoriale, osservando:

- che tale assunto sarebbe astrattamente condivisibile solo ove si faccia esclusivo riferimento al contenuto dei decreti autorizzativi del Giudice per le indagini preliminari, che tuttavia si prestavano a

letture alternative, in quanto caratterizzate da un unico dato comune relativo alla assenza di un riferimento formale ai fatti corruttivi specifici per i quali si procedeva;

- che si tratta dunque di un modo di procedere lacunoso, perché i decreti in questione, per come strutturati, non contenevano - per lo più - riferimenti specifici a nulla;

- che in realtà i decreti, di autorizzazione e di proroga delle intercettazioni, diventavano comprensibili solo esaminandoli in connessione con le richieste del Pubblico Ministero, con i decreti di urgenza disposti da questi, con gli atti di polizia giudiziaria allegati e giustificativi delle iniziative investigative;

- che ai fini dello stabilire se i fatti corruttivi fossero stati, in tutto o in parte, oggetto dei provvedimenti autorizzatori, occorre verificare “... *se il Giudice per le indagini preliminari avesse correttamente accertato la consistenza della ipotesi accusatoria, della qualificazione del fatto ipotizzato, della struttura della base indiziaria, della conformità della prospettazione accusatoria con le risultanze di indagine, pur prescindendo dal "quantum" di colpevolezza; si tratta di una verifica che deve essere compiuta in relazione all'indagine nel suo complesso e non con riferimento alla responsabilità di ciascun indagato (Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, Di Palma, Rv. 270565; Sez. 2, n. 42763 del 20/10/2015, Rv. 265127)*”, precisando che un tale scrutinio scrupoloso dovesse essere condotto in relazione ai singoli decreti, alle singole richieste del PM ed agli atti posti a fondamento delle stesse, in quanto “...*al di là delle parole impiegate è importante, comunque - ai fini di una corretta motivazione del provvedimento autorizzativo - che vengano in essa indicate le "ragioni" sulla cui base il giudice ritenga di dover autorizzare le intercettazioni richieste dal pubblico ministero...*”.

In motivazione, la Corte osserva ancora:

- che, in tema di intercettazioni telefoniche (Sez. 6, n. 36874 del 13/06/2017, in motivazione; Sez. 6, n. 12722 del 12/02/2009, Rv. 243241; Sez. 5, n. 1407 del 17/11/2016, Rv. 268900), ciò che occorre è solo che la motivazione dei decreti autorizzativi, nel chiarire le ragioni della sussistenza dei presupposti che legittimano il ricorso a detto intrusivo mezzo di ricerca della prova, spieghi i motivi che impongono l'intercettazione di una determinata utenza telefonica che fa capo ad una specifica persona, indicando la base indiziaria del reato per il quale si procede ed il collegamento tra l'indagine in corso e la persona che si intende intercettare, affinché possa esserne verificata, alla luce del complessivo contenuto informativo e argomentativo del provvedimento, l'adeguatezza del mezzo rispetto alla funzione di garanzia prescritta dall'art. 15, comma 2, Cost;

- che tale verifica deve essere compiuta al momento in cui la captazione è richiesta ed autorizzata, non rilevando, ai fini della utilizzabilità dei risultati della attività di intercettazione, la circostanza che all'esito delle indagini, l'originaria ipotesi accusatoria non sia stata confermata;

- che è peraltro legittima una motivazione *per relationem*, risultando tuttavia indispensabile, in ossequio ai canoni di proporzione e ragionevolezza a fronte della forza intrusiva del mezzo usato, che la qualificazione, pure provvisoria, del fatto risulti ancorata a sufficienti, sicuri e obiettivi elementi indiziari che ne sorreggano, per un verso, la corretta formulazione da parte del pubblico ministero e, per altro verso, la successiva, rigorosa, verifica dei presupposti da parte del giudice chiamato ad autorizzare le relative operazioni intercettative; fermo restando il sindacato di legittimità della Corte di cassazione in ordine all'effettiva sussistenza di tali presupposti (così testualmente, Sez. U., n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, in motivazione).

1.3. Quanto affermato dalla Corte di legittimità nella pronuncia appena richiamata consente di individuare un importante criterio orientativo.

Al fine di valutare se il fatto di reato sia o meno riconducibile alla originaria autorizzazione giudiziale alle intercettazioni non assume rilievo la circostanza che tale fatto sia stato oggetto di solo successiva formale iscrizione nel registro delle notizie di reato, né che tale fatto, nella sua originale ipotesi accusatoria, non abbia trovato conferma o sia stato oggetto di diverso inquadramento giuridico: rileva invece che il fatto sia stato oggetto, in sesto sostanziale, della richiesta e della prospettazione del PM (anche per mezzo di richiamo agli atti di PG), nonché di una disamina - effettuata (anche *per relationem*) - del giudice richiesto, attraverso una valutazione del compendio indiziario relativo a tale fatto, del collegamento con l'indagine

e con la persona intercettata; rileva in altri termini che quel fatto di reato - inteso come un fatto storico necessariamente dotato di specifici elementi indicativi di illiceità, ma del tutto sganciato da quella che sarà la sua definitiva qualificazione formale e la sua successiva eventuale validazione giudiziale - sia rientrato nel fuoco dell'autorizzazione giudiziale alle captazioni; essendo questo - il legame tra la notizia di fatto reato e l'autorizzazione alla relative intercettazioni - l'elemento che, se mal non si interpreta l'insegnamento costituzionale esaltato dalle Sezioni Unite "Cavallo", consente di giustificare la compressione della libertà e segretezza delle comunicazioni.

E che questo controllo di corrispondenza sostanziale possa e debba essere effettuato *ex post* è evincibile dallo stesso ulteriore principio - oggetto di massimazione: RV 281824 - affermato dalla menzionata Sentenza n. 29194/2021 - secondo cui <<ai fini della utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi, la valutazione dell'esistenza di un vincolo di connessione ex art. 12 cod. proc. pen. tra il reato "diverso" e quello per cui le captazioni siano state autorizzate va operata in relazione a quanto accertato, e non con riguardo alla mera prospettiva astratta, formulata dal giudice, nel momento in cui l'autorizzazione è stata resa>>: se è a posteriori la verifica del vincolo di connessione che lega il fatto "diverso", a maggior ragione non può non essere a posteriori anche la verifica della "identità" tra il fatto emerso e quello sin dall'inizio oggetto della autorizzazione.

1.4. Importante conferma di tale criterio orientativo è altra recente pronuncia di legittimità - Sez. 6, Sentenza n. 23244 del 20 gennaio 2021 (dep. il 14 giugno 202), n.m. - nella quale la Corte, approfondendo la tematica in oggetto, testualmente afferma:

<<... la prima questione che si pone rispetto ai fatti di causa è se i principi affermato dalla sentenza "Cavallo", nella parte in cui si richiede che anche l'altro- ulteriore e diverso - reato - connesso con quello per cui l'autorizzazione è stata disposta - sia autorizzabile, si applichi anche ai casi non vi sia un altro reato - che si aggiunge a quello per cui si procede - ma si tratti dello stesso fatto-reato sin dall'inizio "autorizzato", seppur diversamente qualificato in seguito alle risultanze delle captazioni.

Sul tema la giurisprudenza della Corte, che, a parere del Collegio, mantiene rilevanza- nei limiti di cui si dirà - anche dopo la sentenza delle Sezioni unite, è consolidata nell'affermare il principio della irrilevanza del mutamento dell'addebito ed in tal senso si valorizza la valenza della verifica c.d. statica da parte del giudice, di quella cioè da collocare nel momento genetico della intercettazione, ovvero in quelli successivi di autorizzazione di proroghe, della sussistenza del rispetto dei presupposti previsti dalla legge per disporre il mezzo di ricerca della prova, e, in particolare, della esistenza dei gravi indizi della esistenza del reato (art. 267 cod. proc. pen.).

La Corte di cassazione ha in più occasioni ritenuto utilizzabili i risultati delle operazioni disposte in riferimento ad un titolo di reato per il quale le stesse sono consentite, anche quando vi sia stata una successiva diversa qualificazione giuridica del fatto (Sez. 1, n. 12749 del 19/03/2021, Cusumano, Rv. 280981; Sez. 1, n. 24163 del 19/05/2010 Rv. 247943; Sez. 6, n. 50072 del 20/10/2009, Rv. 245699).

5. Si tratta di un principio che deve essere esplicitato.

5.1. La Giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni affermato, in tema di intercettazioni telefoniche (Sez. 6, n. 36874 del 13/06/2017, Romeo, in motivazione; Sez. 6, n. 12722 del 12/02/2009, Lombardi Stronati, Rv. 243241; Sez. 5, n. 1407 del 17/11/2016, dep. 2017, Nascetti, Rv. 268900), che la motivazione dei decreti autorizzativi, nel chiarire le ragioni della sussistenza dei presupposti che legittimano il ricorso a detto intrusivo mezzo di ricerca della prova, deve necessariamente spiegare i motivi che impongono l'intercettazione di una determina utenza telefonica che fa capo ad una specifica persona, indicando la base indiziaria del reato per il quale si procede ed il collegamento tra l'indagine in corso e la persona che si intende intercettare, affinché possa esserne verificata, alla luce del complessivo contenuto informativo e argomentativo del provvedimento, l'adeguatezza del mezzo rispetto alla funzione di garanzia prescritta dall'art. 15, comma 2, Cost.

Si tratta di una verifica che deve essere compiuta al momento in cui la captazione è richiesta ed autorizzata, non rilevando, come detto, ai fini della utilizzabilità dei risultati della attività di intercettazione, la circostanza che all'esito delle indagini, l'originaria ipotesi accusatoria non sia stata confermata.

La motivazione del provvedimento autorizzativo assolve ad una ineliminabile funzione di garanzia perché, attraverso essa, deve essere esplicitato il collegamento tra l'indagine e la persona le cui comunicazioni si intendono intercettare e, più in generale, la sussistenza dei presupposti che legittimano l'adozione del mezzo di ricerca della prova.

Ciò che è indispensabile, in ossequio ai canoni di proporzionalità e ragionevolezza a fronte della forza intrusiva del mezzo usato, è, innanzitutto, che la qualificazione, pure provvisoria, del fatto risulti ancorata a sufficienti, sicuri e obiettivi elementi indiziari che ne sorreggano, per un verso, la corretta formulazione da parte del pubblico ministero e, per altro verso, la successiva, rigorosa, verifica dei presupposti da parte del giudice chiamato ad autorizzare le relative operazioni intercettative; fermo restando il sindacato di legittimità della Corte di cassazione in ordine all'effettiva sussistenza di tali presupposti (così testualmente, Sez. U., n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, in motivazione).

Tale verifica si articola su due direttrici, occorrendo distinguere il caso in cui il destinatario della intercettazione sia un soggetto indagato da quello in cui l'intercettato sia una persona terza, non indagata.

Nel primo caso, ciò che deve essere verificato, soprattutto nelle ipotesi in cui si faccia riferimento a reati di criminalità organizzata, è la consistenza della ipotesi accusatoria, della qualificazione del fatto ipotizzato, della struttura della base indiziaria, prescindendo dal "quantum" di colpevolezza; si tratta di una verifica che deve essere compiuta in relazione all'indagine nel suo complesso e non con riferimento alla responsabilità di ciascun indagato (Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, Di Palma, Rv. 270565; Sez. 2, n. 42763 del 20/10/2015, Rv. 265127); si è osservato in maniera condivisibile che "il presupposto dei "gravi indizi di reato", infatti, non ha una connotazione "probatoria", in chiave di valutazione prognostica della colpevolezza, ma esige un vaglio di particolare serietà delle esigenze investigative, che vanno riferite ad uno specifico fatto costituente reato, in modo da circoscrivere l'ambito di possibile incidenza dell'interferenza nelle altrui comunicazioni private" (così, Sez. 6, n. 36874 del 2017, cit.).

Il giudizio prognostico che deve effettuare il magistrato è sulla probabilità che sia stato commesso uno dei reati previsti per legittimare un'intercettazione, ed ovviamente il vaglio del giudice deve essere eseguito in modo idoneo ad indicare l'attendibilità della fattispecie probatoria e la necessità del mezzo di ricerca della prova "de quo".

Una gravità oggettiva che degrada a sufficienza indiziaria nel caso di fattispecie criminose che attengono ai delitti di criminalità organizzata ai sensi della L. n. 203/1991, atteso che in questa ipotesi lo spirito del legislatore è quello di ritenere prevalente l'esigenza di tutela della collettività, rispetto alla garanzia dei diritti dei singoli alla comunicazioni, per delitti di grave allarme sociale; ciò spiega perché allorché si proceda per delitti di criminalità organizzata sono sufficienti frammenti probatori idonei ad indicare l'esistenza di elementi essenziali di indagine, per consentire e legittimare l'autorizzazione dell'intercettazione.

Anche rispetto ad un soggetto indagato, è necessario inoltre che il mezzo di ricerca della prova in questione sia indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini: "per giustificare l'indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini, la motivazione deve necessariamente dar conto delle ragioni che impongono l'intercettazione di una determinata utenza telefonica che fa capo ad una specifica persona e, perciò, non può omettere di indicare il collegamento tra l'indagine in corso e l'intercettato. Tale obbligo incombe in maniera espressa e diretta sull'autorità giudiziaria (art. 15 Cost. e art. 267 c.p.p., comma 1)" (Così, Sez. 6, n. 12722 del 12/02/2009, Lombardi Stronati, Rv. 243241; nello stesso senso, più recentemente, Sez. 5, n. 1407 del 17/11/2016, dep. 2017, Nascetti, Rv. 268900).

Il collegamento può essere riferito non necessariamente ad uno specifico soggetto "intercettato" (magari neppure coinvolto nelle indagini, come si diceva, né tanto meno gravato da pesanti indizi di colpevolezza), ma ad una determinata utenza, indipendentemente dal titolare della stessa, rispetto alla quale potrebbero anche essere diversi i soggetti "intercettandi".

Al di là delle parole impiegate è importante, comunque - ai fini di una corretta motivazione del provvedimento autorizzativo - che vengano in essa indicate le "ragioni" sulla cui base il giudice ritenga di dover autorizzare le intercettazioni richieste dal pubblico ministero, in quanto proprio quelle intercettazioni, relative a quella particolare utenza, risultano "indispensabili" per il completo accertamento del fatto specifico cui si riferiscono le indagini, nonché per la individuazione dei responsabili.

Nelle ipotesi in cui il collegamento sia riferito ad un soggetto non indagato la necessità di motivare la correlazione tra l'indagine in corso e l'intercettato è oltremodo maggiore; in tali casi, oltre alla verifica di cui si è detto, relativa alla base indiziaria oggettiva, è necessario che il giudice indichi ed espliciti chiaramente l'interesse investigativo sottostante, chiarisca cioè le ragioni di collegamento diretto o indiretto (conoscenza) tra il soggetto ed il fatto di reato oggetto di accertamento; è necessario che si indichino i motivi per i quali il soggetto terzo che si intende intercettare dovrebbe essere "informato sui fatti" e perché si ritiene che vi possano essere conversazioni o comunicazioni attinenti a quei fatti.

5.2. Dunque, in caso di modifica, a seguito delle captazioni, della qualificazione giuridica del fatto-reato autorizzato in altro reato non autorizzabile, l'inutilizzabilità delle intercettazioni opera solo se i presupposti per disporre il mezzo di ricerca

della prova mancassero già al momento in cui il procedimento autorizzativo si è compiuto e perfezionato attraverso il controllo del giudice.

I risultati della captazione correttamente autorizzata restano invece immuni rispetto al successivo sviluppo fisiologico del procedimento, atteso che in tal caso non rileva la sopravvenuta mancanza del presupposto legittimante per effetto della riqualificazione del fatto autorizzato.

Certo, esiste una forte esigenza di contemperamento tra la necessità di non ritenere inutilizzabili i risultati delle intercettazioni in presenza di un fatto storico rimasto sostanzialmente immutato rispetto a quello autorizzato ma solo non completamente riscontrato per effetto di fisiologici mutamenti emersi proprio a seguito degli esiti della intercettazione, e quella di evitare abusi, che potrebbero configurarsi con il ricorso pretestuoso alla descrizione di un fatto - reato autorizzabile al fine di aggirare i limiti legali stabiliti dagli artt. 266 — 267 cod. proc. pen.

Si tratta di situazioni in cui, come detto, assume centrale rilievo il controllo del giudice al momento della autorizzazione del mezzo di ricerca della prova.

La questione non riguarda tanto le ipotesi in cui la divergenza tra fatto-reato di cui si chiede l'autorizzazione ad intercettare ed il fatto emergente dalle risultanze investigative si manifesti già al momento in cui l'intercettazione è richiesta, atteso che in tali casi il giudice è tenuto a non autorizzare l'intercettazione se non vi sia rigorosa conformità tra ciò che si richiede e le risultanze delle indagini: ciò impedisce la elusione delle regole poste dal legislatore e delle garanzie dei diritti.

La situazione è diversa nei casi in cui la elusione non è configurabile perché vi è corrispondenza tra quanto si richiede e ciò che emerge dalle indagini in ordine al fatto reato per cui si procede, ma l'addebito si modifica per motivi sopravvenuti fisiologici, legati cioè alla naturale evoluzione del procedimento che può determinare una modifica del fatto storico e della sua qualificazione giuridica.

In tali casi la fattispecie non è patologica, considerando la provvisorietà dell'addebito, la fluidità degli elementi raccolti, la loro possibile modificazione; ciò che rileva è che al momento in cui viene disposta la intercettazione vi siano i presupposti previsti dalla legge.

Una verifica da parte del giudice che investe l'accertamento della conformità di ciò che si richiede rispetto agli atti al fine di verificare se fin dall'inizio emerga la diversità storica del fatto ovvero sia seriamente prospettabile una differente qualificazione giuridica del fatto, più corretta sotto il profilo della sussunzione nella fattispecie....>>;

Sulla scorta di tali principi, la sentenza 23244/2021 invita dunque l'operatore (nel caso di specie, il giudice territoriale) a verificare:

a) se i fatti di reato per i quali si discute siano gli stessi per i quali il giudice espressamente ha autorizzato sin dall'inizio le captazioni, seppur giuridicamente diversamente qualificati, ovvero si tratti di fatti- reato diversi che si aggiungono a quelli già oggetto di autorizzazione;

b) nel caso in cui i fatti siano gli stessi oggetto della autorizzazione originaria – ancorchè diversamente qualificati - se ed in quali limiti il giudice dell'autorizzazione ha verificato la conformità della richiesta di intercettazione con le risultanze delle indagini e dunque la esistenza dei presupposti legittimanti le captazioni.

1.5. Applicando allora i suddetti criteri orientativi alla fattispecie che occupa, ne derivano – a giudizio di questo Ufficio - le seguenti conseguenze.

Sotto un primo aspetto, i motivi appaiono colorati da inammissibilità, nella misura in cui, dovendosi valutare il contenuto sostanziale delle autorizzazioni/proroghe relative alle captazioni di cui si discute, omettono di indicare l'intero insieme degli elementi valutabili a tal fine: insieme che, laddove come nella fattispecie il mero dato letterale dei provvedimenti del GIP (anche per la presenza di rimandi *per relationem*) lasci spazio a letture non univoche in ordine al contenuto di quanto autorizzato, deve ritenersi composto - secondo l'insegnamento sopra richiamato - non solo dai singoli decreti, ma anche dalle singole richieste del PM e da tutti i relativi gli atti di PG posti a fondamento di esse.

Sotto un diverso e più rilevante aspetto, laddove tali elementi sono stati allegati o indicati nei ricorsi, i motivi sono comunque infondati perché effettuano una ricostruzione del contenuto delle autorizzazioni che per lo meno in parte – e in una parte determinante ai fini della fondatezza complessiva delle doglianze – non è condivisibile.

Nello specifico, infatti, non appare sostenibile che le captazioni telefoniche e ambientali oggetto della richiesta del PM del 13.2.2018 e del successivo provvedimento autorizzatorio del GIP del 14.2.2018 non abbiano riguardato anche gli odierni fatti di corruzione, intesi come fatti storici percorsi da evidenti (e più che sufficientemente descritti) elementi tipici del delitto ex art. 318 c.p., ove si consideri che:

- nella richiesta del 13.2.2018, sono descritte, sia pure secondo il livello di approfondimento di quello specifico momento investigativo, esattamente le condotte di scambio sinallagmatico fra il ***** e il duo *****/*****, con indicazione testuale della “messa a disposizione” della ***** e con preciso riferimento alla condotta di rivelazione di segreto d’ufficio, nonché della utilità economica prospettata (relativa all’acquisto della vettura), indicandosi la necessità di procedere alla intercettazioni anche per chiarire il ruolo degli funzionari pubblici;
- nel decreto del 14.2.2018, il GIP fonda l’autorizzazione sulla base di una condivisione integrale di quanto rappresentato, anche sul punto specifico, nella richiesta del PM, operando in aggiunta un riferimento specifico agli altri ed ulteriori rapporti di anomala frequentazione e cointeressenza economica del ***** con dipendenti della Polizia di Stato (*****, *****).

1.6. Si deve allora – ed in definitiva - ritenere non fondata l’affermazione dei ricorrenti secondo cui il decreto di autorizzazione alle intercettazioni del 14.12.2018 non abbia contemplato, nella sostanza, la condotta di corruzione di cui alla sentenza – per lo meno quella relativa al rapporto *****/***** - e ciò a prescindere tanto dall’allora non ancora raggiunta qualificazione giuridica di tale condotta come corruttiva quanto dalla sua non ancora formale iscrizione nel registro delle notizie di reato con apertura di autonomo procedimento: se – come esattamente osservato nella sentenza “Cavallo” - non è certo il dato formale del “fascicolo” a segnare il confine fra lo stesso procedimento e quello diverso (dovendosi ritenere la “diversità” allorquando si verifichi che non si tratta dello stesso fatto o di fatto connesso ex art. 12 c.p.p.), ciò vale anche al contrario, nel senso che – attesa la naturale fluidità della fase delle indagini e la qualificazione giuridica “in divenire” delle condotte oggetto di investigazione – il discrimine per verificare l’applicabilità del divieto sancito dall’art.270 c.p.p. deve individuarsi nella circostanza che l’autorizzazione giudiziale abbia o meno contemplato e abbia avuto (anche) come oggetto quel fatto di reato di cui si discute, inteso appunto come fatto storico descritto (nel decreto del GIP e/o nella richiesta del PM e/o dei relativi atti di PG, a seconda della tecnica redazionale dei provvedimenti) nei suoi elementi costitutivi, indipendentemente dalla, in quel momento storico, più o meno corretta qualificazione giuridica e dalla, sempre in quel momento storico, avvenuta o meno rubricazione nel registro delle notizie di reato.

1.7. Conclusivamente: a partire per lo meno dal 14 febbraio 2018, ad avviso di questa Procura, non si pone alcun problema di applicazione del divieto di utilizzazione sancito dall’art. 270 c.p.p..

1.8. Perdono – conseguentemente - di consistenza le doglianze difensive sul punto espresse.

Anche infatti dando per ammessa – per comodità di ragionamento – la presenza del lamentato deficit motivazionale nella sentenza impugnata (sotto il profilo della mancata risposta alla memoria presentata dalla difesa ***** all’indomani della sentenza “Cavallo”), come riconosciuto dalle stesse difese una tale carenza è suscettibile di provocare il travolgimento della sentenza impugnata solo quando si dimostri l’idoneità a disarticolare l’intero ragionamento probatorio.

Lo stesso dicasi sul versante della lamentata violazione di legge processuale: per insegnamento giurisprudenziale consolidatosi sul solco delle Sezioni Unite “Tammaro” (Sez. U, Sentenza n. 16 del 21/06/2000), la Corte di Cassazione che rilevi la fondatezza del ricorso con cui si lamenti l’illegale assunzione di una prova non deve procedere all’automatico annullamento della sentenza, ma deve, invece,

effettuare la cd. "prova di resistenza", e cioè valutare se gli elementi di prova acquisiti illegittimamente abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito, mediante il controllo della struttura della motivazione, al fine di stabilire se la scelta di una certa soluzione sarebbe stata la stessa senza l'utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute sufficienti (ex multis, Sez. 6, Sentenza n. 1255 del 28/11/2013, Rv. 258007 – 01).

Ebbene, una volta ribadita la piena e totale utilizzabilità - *quam minimum* - delle intercettazioni disposte ed eseguite a partire dal 14 febbraio 2018 ed in particolare di quelle di cui al RIT 929/2018 (per le precedenti rimettendosi alla Corte la valutazione dello spettro dei provvedimenti autorizzati, secondo le descritte coordinate), deve escludersi – alla luce di una “prova di resistenza” che, condotta alla luce della corretta perimetrazione delle intercettazioni sicuramente utilizzabili, rivaluta evidentemente in senso specularmente opposto le considerazioni sulla tenuta probatoria formulate nei motivi di ricorso che invocano l'estromissione di quelle intercettazioni – ogni disarticolazione della motivazione della condanna.

Sono stati infatti pacificamente tratti da tali captazioni, come detto pienamente utilizzabili, elementi di definitivo conforto di un bagaglio probatorio peraltro già di per sé autosufficiente, in quanto non certo riduttivamente riconducibile al solo compendio captativo sotto osservazione, ma riposante su una lettura coordinata di un complesso di elementi diversi quali – anche a tacere degli esiti intercettivi successivi – i risultati dei servizi di osservazione, dei tabulati telefonici, degli accertamenti patrimoniali/economici, delle indagini sull'accesso abusivo al sistema informatico della Procura di Roma, delle dichiarazioni degli imputati e dei testimoni, per come ampiamente rassegnati nelle sentenze di merito.

2. Il tema delle intercettazioni percorre anche un **secondo** insieme di doglianze², che lamentano la mancanza del presupposto della “attività criminosa in corsa” ai fini delle disposte intercettazioni fra presenti mediante captatore informatico.

2.1. Siffatte doglianze appaiono **infondate** in quanto, una volta ritenuto che l'autorizzazione abbia avuto ad oggetto anche la corruzione, nessun ostacolo sussiste alla utilizzazione – ai fini della prova di tale reato - dei risultati di una intercettazione effettuata mediante captatore disposta per reato (416bis c.p.) che consente tale strumento indipendentemente dal requisito del reato in corso.

3. Un **terzo** gruppo di motivi³ attiene alla utilizzabilità dei tabulati telefonici, nonché dei dati e metadati sensibili desumibili dal traffico telefonico perché acquisiti con decreto motivato del PM e non del Gip, denunciandosi la difformità – per le ragioni che devono intendersi in questa sede richiamate – la difformità al parametro legale per come integrato alla luce della giurisprudenza euromunitaria (CGUE, Grande Sezione, C-746/2018, sentenza 2 marzo 2021) che ha statuito l'incompatibilità di una normativa nazionale che consenta l'acquisizione di dei tabulati e dei relativi dati senza che essa sia stata disposta da un giudice imparziale.

3.1. I motivi appaiono **manifestamente infondati**, alla luce della indiscussa giurisprudenza di questa Corte cui si rimanda (fra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 5741 del 10/12/2019), che ha escluso il contrasto con la normativa dell'Unione Europea della disciplina italiana di conservazione dei dati di traffico, nella formulazione anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 132 del 30 settembre 2021, convertito in l.n. 178 del 23 novembre 2021.

4. Un **quarto** ed ultimo motivo⁴ di natura processuale è quello riguardante la denunciata mancanza del supporto audio attinente al RIT 1437/2018: il motivo è **manifestamente infondato**, dovendosi

² Motivo 2) ricorso ***** (Avv. Menichetti); Motivi 3), 4), 5), 6) ricorso ***** (Avv. Canevelli);

³ Motivo 3) ricorso ***** (Avv. Menichetti); Motivo 1) ricorso *****..

⁴ Motivo 2) ricorso *****, Motivo 2) ricorso *****.

condividere la valutazione della Corte di Appello circa l'evidente irrilevanza della questione alla luce della avvenuta trascrizione in contraddittorio, mediante perizia disposta in dibattimento, dell'intero compendio intercettativo.

5. Un **quinto** e nutrito gruppo di motivi ⁵ consiste in una complessiva critica della motivazione della sentenza impugnata, giudicata carente, apparente, apodittica, meramente reiterativa delle considerazioni del primo giudice, comunque manifestamente illogica, inquinata da travisamento della prova; vizi – quelli appena riepilogati - che si ripercuoterebbero anche in termini di violazione della legge penale sostanziale, in punto di erronea applicazione della fattispecie criminosa ex art. 318 c.p. e/o di mancata riqualificazione della condotta corruttiva in diverse e minori fattispecie di reato.

5.1. I motivi sono – ad avviso di questa Procura – **inammissibili**.

5.2. Deve essere esclusa innanzitutto qualsiasi carenza “strutturale” della motivazione per mancata esposizione delle ragioni della condanna o per mancato confronto con i motivi di appello: la scelta della Corte territoriale di richiamare il tessuto motivazionale della condanna di primo grado e di rimandare nello specifico alle considerazioni ivi effettuate è del tutto legittima, essendo stata rispettata la condizione – è sufficiente al riguardo la piana lettura del provvedimento – che il giudice della impugnazione dimostri di essersi confrontato e di aver fornito risposta alle doglianze presentate dagli appellanti.

Questa Corte (cfr., tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 56395 del 23/11/2017, Rv. 271700 – 01) ha infatti più volte ancorato la nullità per difetto di motivazione al solo caso – evidentemente qui non riscontrabile - di sentenza di appello che, a fronte di motivi specifici di impugnazione con cui si propongono argomentate critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado, si limiti a "ripetere" la motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l'atto di appello.

Peraltro, la giurisprudenza di legittimità insegna da sempre che <<nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata>> (da ultimo, Sez. 6, Sentenza n. 34532 del 22/06/2021, Rv. 281935 – 01): di modo che perdono di consistenza tutte le critiche esposte nei relativi motivi, finalizzate a sottolineare presunti isolati deficit motivazionali nella sentenza impugnata, che non tengono in considerazione l'impianto complessivo all'interno del quale è stata data risposta, anche previa loro elencazione analitico/numerica, a tutte le doglianze sollevate negli atti di appello.

5.3. Più in generale – e venendo al profilo della manifesta illogicità - non sembra inutile ricordare in primo luogo che il vizio denunciabile ex art. 606 lett. E c.p.p. non contempla affatto la possibilità di lamentare qualsiasi incongruenza o carenza del ragionamento probatorio.

L'indiscusso insegnamento giurisprudenziale chiarisce infatti che <<in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua **mancanza**, dalla sua **manifesta illogicità**, dalla sua **contraddittorietà** (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono **inammissibili** tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle

⁵ Motivi 2), 3), 4), ricorso *****; Motivi 1) e 2) ricorso *****; Motivi 1) e 2) ricorso *****; Motivi 2), 4), 5), 6), 7) ricorso *****; Motivo 2) ricorso *****; Motivi 3) e 4) ricorso *****; Motivi 3) e 4) ricorso *****; Motivi 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) ricorso *****; Motivi 1) e 3) ricorso *****; Motivi 1), 7) ricorso ***** (Avv. Canevelli).

diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento>> (Sez. 6, Sentenza n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965 – 01; ancora da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747 - 01). In altro degli innumerevoli interventi in tema di ricorso per cassazione, questa Corte ha osservato che

<<L'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione>> (Sez. 1, Sentenza n. 46566 del 21/02/2017, Rv. 271227 – 01)

Altrettanto, quanto al cd. travisamento della prova (lamentato in alcuni ricorsi) - desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purchè specificamente indicati dal ricorrente – tale vizio, peraltro soggetto a specifiche condizioni nel caso come quello attuale di cd. “doppia conforme”, è ravvisabile **quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio**, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (ex multis: Sez. 1, Sentenza n. 24667 del 15/06/2007, Rv. 237207 – 01).

5.4. Sulla scorta di tali premesse interpretative, ad avviso di questa Procura Generale le critiche contenute nei ricorsi appaiono completamente inidonee a configurare il vizio motivazionale rilevante ex art. 606 lett. E codice di rito (e tantomeno il dedotto vizio di violazione di legge sostanziale).

Deve osservarsi infatti che tutti i ricorsi si concentrano su singole, specifiche, asserite incongruenze, **omettendo di confrontarsi con l'intero ragionamento probatorio**: ne è riprova, solo a titolo di esempio, l'evidente obliterazione o svalutazione del profilo, invece giustamente affrontato dalla sentenza impugnata (e da quella di primo grado), della totale assenza di spiegazione logica alternativa ai comportamenti dei protagonisti della vicenda che occupa, con particolare riferimento al tema:

- delle inspiegabili - se non nel senso della ricostruzione accusatoria - costanti, diurne, frequentazioni e conversazioni fra il ****, soggetto pregiudicato e sottoposto a misura di prevenzione, e i pubblici funzionari infedeli;

- delle altrettanto inspiegabili - se non nel senso della ricostruzione accusatoria - rapporti economico/patrimoniali fra gli stessi soggetti, condotti attraverso modalità ed interposizioni di significato probatorio pressochè autoevidente.

Ed invero, la tenuta della logica – *rectius*: della sua non manifesta illogicità – della sentenza (ma sarebbe il caso di dire: delle due sentenze di merito) non può che passare evidentemente e in primo luogo dalla congruenza logica fra lo scambio economico (anche laddove costruito - secondo la vigente formulazione della fattispecie - non secondo il tradizionale rapporto sinallgmatico promessa/dazione *versus* compimento atto contrario, bensì guardando allo stabile asservimento) con le evidenti, per adoperare un eufemismo, “anomalie” della condotta dei poliziotti e dei funzionari: “anomalie” che non attengono evidentemente solo e soltanto al contenuto delle singole attività svolte volta per volta dagli stessi funzionari (peraltro già di per se – basti pensare alla condotta della ***** – ampiamente percorse da illiceità), ma al contesto complessivo del comportamento dei singoli e ai loro rapporti con gli altri protagonisti della vicenda.

Ad avviso di questa Procura, tale vizio di origine dei ricorsi li espone ad una immediata censura di inammissibilità: senza che ciò comporti un inammissibile rovesciamento dell'onere probatorio gravante sull'accusa, incombe infatti sulla difesa che contesti il vizio di motivazione – **nei sensi sopra precisati: ossia come denuncia di una manifesta illogicità in grado di disarticolare l'intero costruito probatorio** – l'onere di confrontarsi appunto con **l'intero ragionamento probatorio**, misurandosi con tutte le parti che la sentenza pone a sostegno della condanna.

Ancora una volta – giova precisare al riparo da equivoci - senza che questo comporti un inammissibile rovesciamento dell'onere probatorio, **spetta alle difese, che invocano il difetto di motivazione sotto il profilo della manifesta illogicità, di indicare**, con riferimento al complessivo ragionamento probatorio, quale sia quella “spiegazione alternativa dotata di credibilità razionale”, tale da integrare il

“ragionevole dubbio”, che la CA (ed ancor prima il giudice di primo grado), secondo la loro tesi, non avrebbe considerato.

Questa Corte ha infatti più volte ricordato:

- che <<**in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili**>> (da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 3817 del 09/10/2019, Rv. 278237 – 01);

- e che <<**il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile**>> (da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 5602 del 21/01/2021, Rv. 281647 – 04).

L'esame dei motivi di ricorso rende plasticamente evidente come nessuna ipotesi alternativa “inconfutabile” di spiegazione complessiva dei fatti sia stata rappresentata nei motivi di ricorso, motivi che si limitano volta per volta, e del tutto atomisticamente, a palesare solo astratte e irragionevoli giustificazioni di singoli frammenti di condotta.

5.5. Destituita di fondamento appare poi la pretesa – disattesa dal giudice territoriale - di riqualificazione delle condotte nelle varie ipotesi sollecitate dalle difese: alla luce del compiuto accertamento di fatto, insindacabile in questa sede di legittimità, tutte le condotte attinenti ai rapporti tra il **** e gli altri ricorrenti (salvo ovviamente le concorrenti condotte ex art. 326 e 615ter c.p.) sono state correttamente inquadrare in termini di corruzione rispettivamente ex art. 318 e 319 c.p., essendo stata provata la promessa/dazione di utilità economica finalizzata allo stabile asservimento delle funzioni o, rispettivamente, al compimento di atto contrario ai doveri di ufficio.

6. Un sesto e ultimo gruppo di motivi⁶ riguarda il trattamento sanzionatorio.

6.1. Quanto al profilo relativo alle pene accessorie, infondate appaiono le relative doglianze poiché l'applicazione delle pena effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art. 317bis c.p., nella formulazione vigente entrata in vigore dal 31 gennaio 2019, si giustifica in relazione al *tempus commissi delicti* che - stante la natura permanente del reato di corruzione commesso attraverso asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi (Sez. 6, Sentenza n. 16781 del 21/10/2020, Rv. 281089 – 05) e stante la contestazione aperta del capo di imputazione (“*dal... tuttora in corso*”) – deve ritenersi concluso, in assenza di elementi deponenti in senso contrario, con quello della pronuncia della sentenza di primo grado, che cristallizza l'accertamento processuale: sentenza ampiamente successiva alla entrata in vigore della disposizione nella formulazione richiamata.

6.2. Quanto alla modulazione della pena principale, corretta appare la dosimetria esercitata dal giudice di appello (peraltro in senso comunque mitigativo), con valutazione cha

⁶ Motivi 5) e 6) Ricorso ****; Motivo 3) Ricorso ****; Motivo 8) Ricorso ****; Motivo 3) Ricorso ****; Motivo 2) Ricorso ****; Motivo 7) Ricorso **** (Avv. Canevelli).

ha tenuto conto del notevole disvalore delle condotte e che si dimostra immune da vizi logici e giuridici.

P. Q. M.

Chiede che la S.C. voglia **RIGETTARE** tutti i ricorsi.

Roma, 20 gennaio 2022

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE

Pietro Molino
